



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, *in funzione di Giudice del Lavoro*, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 25/01/2018, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 3901/2013

tra

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] giusta procura come in atti

- Ricorrente -

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, anche quale mandatario della SCCI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] giusta procura come in atti;

- Resistente -

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto ed in diritto

Con ricorso depositato in data in 27.12.2013 [redacted] proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 598 2013 00010886 75 000, formato il 9 novembre 2013 e notificato il 21 novembre 2013, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'importo di euro 3.972,47 avente ad oggetto omessi contributi, conseguenti all'accertamento del maggior reddito per l'anno 2007,



derivanti dall'iscrizione alla gestione commercianti, sulla base di un accertamento effettuato dall'amministrazione finanziaria impugnato davanti alla competente Commissione Tributaria.

Invocava la previsione dell'art. 24 D. L.vo n. 46 del 1999, che impediva all'Istituto di iscrivere a ruolo, qualora l'accertamento fosse stato impugnato davanti all'autorità giudiziaria ed in assenza di un provvedimento esecutivo del Giudice.

Chiedeva, pertanto, la declaratoria di illegittimità della iscrizione a ruolo.

Si costituiva l'Istituto, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione, e rilevava che la domanda proposta dal ricorrente costituiva una opposizione agli atti esecutivi, presentata tardivamente. Nel merito deduceva la sussistenza della pretesa contributiva e chiedeva il rigetto della opposizione.

La controversia, acquisita la documentazione in atti, viene decisa, all'udienza odierna, mediante lettura della presente sentenza.

Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'opposizione all'iscrizione a ruolo, avvenuta nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99 essendo stato notificato, l'avviso di addebito, in data 21 novembre 2013 ed il ricorso depositato in data 27 dicembre 2013.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte *"In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messa a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario (Cass. Civ. sez. lav. n. 8379/2014).* Dunque, all'Istituto è preclusa l'iscrizione a ruolo, in pendenza dell'impugnativa, innanzi alla Commissione tributaria.

Pur tuttavia, nell'ipotesi in cui l'Istituto ha proceduto comunque all'iscrizione a ruolo, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, con la sentenza resa dalla sezione lavoro, n. 14149/2012 è quello di doversi procedere alla disamina del merito: *"In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può*



limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (cfr. anche, con particolare riferimento a giudizio di opposizione a cartella scaturente da accertamento della Agenzia delle Entrate, Corte d'Appello di Firenze n. 1345/13).

Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata, la pendenza dell'impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria integra una pregiudiziale di fatto e non di diritto, tale da non comportare la sospensione necessaria del processo, ma comporta che il G.L. proceda al vaglio nel merito della pretesa creditoria, risolvendo la questione in termini di onere probatorio ex art. 2697 c.c., gravante sull'INPS, in ordine alla sussistenza dell'obbligazione contributiva.

Ora, non si può non rilevare che, nel merito della vicenda, l'unico elemento fornito dall'istituto convenuto a fondamento dell'obbligazione contributiva è proprio quello relativo all'accertamento condotto dall'Agenzia delle Entrate, senza indicare ulteriori elementi di prova in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria, in base alla quale il convenuto sostanziale, oggi ricorrente, sarebbe nei suoi confronti obbligato.

Pertanto, ritiene il giudicante che il convenuto non abbia dato prova della propria pretesa contributiva e, conseguentemente, va dichiarato illegittimo l'avviso di addebito impugnato, tenuto conto che non è stato possibile accertare il maggiore reddito cui consegue l'obbligo contributivo riportato nella cartella di pagamento impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo

P.Q.M.

Il giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia n. 3901/2013, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 598 2013 00010886 75 000

Condanna l'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.

Siracusa li 25/01/2018

Il Giudice del Lavoro

Dott. Francesco Clemente Pittera

